



Circolare n.29/2019 - Prot. n. 356/2019 del 19/12/2019

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
presidente@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari

Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma

info@tecnologicalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma

segreteria presidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 29 - Prot. n. 356/2019

Roma, 19 dicembre 2019

Oggetto: Informativa su audizione della delegazione RPT in 13^a Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali del Senato sulla conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n.123 - misure urgenti eventi sismici.

Gentili Presidenti,

si è tenuta il 5 dicembre 2019 l'audizione della Rete Professioni Tecniche presso la 13^a Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali del Senato della Repubblica sulla conversione del decreto legge n. 123/2019 contenente "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici".

La delegazione RPT ha ribadito, come nella precedente audizione alla Camera sullo stesso tema, la propria proposta di un "pacchetto" con diversi emendamenti volti essenzialmente ad agevolare la procedura di attuazione della ricostruzione. Come ben sapete, soltanto una parte di questi è stata approvata.

Di seguito le proposte, in forma sintetizzata, effettuate dalla Rete Professioni Tecniche:

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

- Proposta dell'introduzione dell'art. 12-ter nel decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, finalizzato a posporre all'adozione del provvedimento di concessione del contributo la conclusione di eventuali procedimenti di condono edilizio non ancora definiti. Ciò allo scopo di evitare che le problematiche relative alle sanatorie blocchino la possibilità di ottenere il progetto presentato. In altre parole, lo scopo è quello di velocizzare i procedimenti di concessione dei contributi relativi a quegli immobili le cui pratiche di sanatoria non sono ancora concluse.
- Proposta di modifica degli art. 4 e 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189. Le difficoltà operative incontrate dai professionisti nel corso delle attività svolte rende opportuna l'ottimizzazione delle modalità di pagamento delle stesse. Si chiede, dunque, di prevedere il pagamento del 50% in acconto e il saldo al cosiddetto SAL zero.
- Proposta di modifiche all'art. 12 comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, il cui tema sono le modalità di verifica a campione degli interventi cui è collegata la concessione di contributi. Si chiede dunque di limitare l'ambito di esecuzione delle verifiche al mero confronto tra quanto assentito all'interno del progetto approvato e quanto effettivamente realizzato in cantiere. Ciò sempre al fine di evitare di rimettere sistematicamente in discussione le certezze acquisite, dilatando così i tempi di ricostruzione.
- Introduzione dell'art. 7 quater del Decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n.229 – Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere. Con questa modifica si chiede di permettere di applicare la possibilità di "sanatoria" per i soli edifici che risultano danneggiati dal sisma anche nei Comuni esterni alla perimetrazione definita dal D.L. 189/2016.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

- Modifiche all'art. 34: qualificazione dei professionisti comma 1 e comma 5 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229. Dopo tre anni in cui i tecnici non hanno ricevuto compensi per il loro lavoro si chiede di poter utilizzare un sistema analogo a quello ampiamente in uso per le ditte al fine di consentire alle Casse Professionali di poter concedere la regolarità contributiva ponendo a garanzia i contratti di lavoro con i committenti e prevedere la compensazione di tali posizioni in fase di pagamento post decreti di approvazione. In mancanza di regolarità contributiva il professionista non può essere presente nell'elenco speciale e di conseguenza si riduce ancora il numero di professionisti che operano nella ricostruzione.
- Modifiche all'art. 5: Ricostruzione Privata del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229 – introduzione del comma 3 bis. Con tale emendamento si chiede di concedere la disponibilità del contributo di ricostruzione all'intera unità strutturale danneggiata come somma dei contributi delle singole U.I. che la compongono, mentre ad oggi la norma impone che ogni singola U.I. ha un suo contributo. Il caso emblematico è negli edifici in C.A. multipiano dove il sisma si è concentrato su alcuni livelli danneggiando fortemente le U.I. mentre in altri piani i danni sono stati minimi e si creano disparità di accolti evidenti tra le proprietà.

Il Governo e le Commissioni parlamentari si sono impegnate nel senso di un futuro accoglimento in altri provvedimenti di quelle proposte pur condivise ma non introdotte con il decreto in esame a causa del contingentamento dell'iter parlamentare.

In allegato alla presente circolare si invia il documento illustrato nel corso dell'audizione e poi trasmesso alla 13^a Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali del Senato della Repubblica.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



**Audizione presso la 13^a Commissione
Territorio, ambiente, beni ambientali**

AS 1631

**CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019 N.123 IN
MATERIA DI RICOSTRUZIONE SISMA CENTRO ITALIA**

**Senato della Repubblica
Roma, 5 dicembre 2019**

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

FEDERAZIONE NAZIONALE CHIMICI E FISICI

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

1.Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229

Motivazione

Allo scopo di contribuire effettivamente all'accelerazione della ricostruzione, e al fine di rendere più spediti i procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione del decreto di concessione del contributo si propone l'inserimento di un nuovo articolo, il 12 ter, finalizzato a posporre all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, e comunque entro la presentazione attestata ai sensi del Titolo III del DPR 380/2001, la conclusione di eventuali procedimenti di condono edilizio non ancora definiti ovvero di procedimenti finalizzati alla sanatoria della difformità per interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di titolo edilizio, così come disciplinati dall'art.1 sexies del decreto legge 55/2018. Ciò allo scopo di evitare che le problematiche relative, per l'appunto, alle sanatorie, minino in radice la possibilità di ottenere il contributo. Questa previsione non intende configurare una sanatoria, ma intende velocizzare i procedimenti di concessione di contributi relativi ad immobile le cui pratiche di sanatoria non sono ancora concluse. Resta inteso che la proposta si riferisce esclusivamente a piccole difformità sanabili secondo le disposizioni normative vigenti. L'effetto acceleratorio della norma si apprezza laddove si consideri che allo stato attuale, i proprietari di tali manufatti, in molti casi percettori di C.A.S. (contributo autonoma sistemazione), non possono neppure presentare la domanda di contributo pur essendo l'amministrazione consapevole della sanabilità del manufatto, per tale ragione si ritiene particolarmente opportuno proporre l'articolo di seguito esposto.

Testo proposto

Articolo 12-ter

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'art. 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'art.12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'art.32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'art.1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cd. presentazione attestata ai sensi del Titolo III del DPR 380/2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso.

2. Art. 4 (AS 1631) in modifica del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici – Modificazione del termine

Motivazione

Il testo attuale del decreto, al comma 1 dell'art. 4, prevede che all'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sia inserito il seguente: « 3- bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata». Stante la difficoltà organizzativa e pratica di tali attività si propone di posticipare il termine ivi previsto al 30 luglio 2020.

3. Art. 7 (AS 1631) in modifica del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Motivazione

L'Articolo 7 reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 189/2016 che disciplina gli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori (comma 1), e di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione (comma 2). Il comma 1 dell'art. 7 estende la destinazione delle risorse di tale Fondo anche per le anticipazioni dei professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori di cui all'art. 34 comma 7-bis del medesimo D.L. 189/2016. Il comma 2 modifica il citato comma 7-bis dell'art. 34 del D.L. 189/2016. Il comma 7-bis dell'art. 34 del D.L. 189/2016, aggiunto dall'art. 37, comma 1, lett. c-quater), n. 2), del D.L.109/2018 (cd. decreto Genova), è finalizzato a disciplinare le modalità di pagamento dei compensi dovuti ai tecnici e ai professionisti citati, ai quali spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista e una anticipazione del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e relativo alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. Il restante importo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. La definizione delle modalità di pagamento di tali prestazioni è demandata ad un'apposita ordinanza commissariale (che non risulta ancora emanata). Le difficoltà operative incontrate dai professionisti nel corso delle attività svolte rende quantomai opportuno ottimizzare le modalità di pagamento delle stesse atteso che anche le previsioni, certamente corrette, previste dal cd. Decreto Genova, possono essere

ottimizzate prevedendo il pagamento - per tutte le attività professionali anche specialistiche – al 50% in acconto e il saldo al cd SAL zero, atteso che l'attività di progettazione, all'atto dell'avvio e della prosecuzione di quella esecutiva, è da tempo conclusa sicché non si comprende la necessità di legarne il pagamento, in tutto o in parte, a SAL connessi ad attività diverse dalla progettazione stessa.

Testo proposto

1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « per l'assistenza alla popolazione » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34 comma 7-bis ». 2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione. Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cd. SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario.

4. Modifiche all'art. 12 comma 5 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229

Motivazione

Il comma 5 tratta le modalità di verifica a campione, in corso di esecuzione dei lavori, degli interventi i quali è stato concesso il decreto di concessione dei contributi. Gli uffici speciali della ricostruzione anche in questa fase sono soliti effettuare anche le verifiche sul progetto, rimettendo in discussione, talvolta, anche quanto già accertato nella fase di concessione del contributo. Tale attività, oltre a dilatare i tempi di ricostruzione, rimette in discussione le certezze acquisite. La proposta di modifica dell'articolo è volta pertanto a definire l'ambito di esecuzione delle verifiche limitandolo al mero confronto tra quanto assentito all'interno del progetto approvato e quanto effettivamente realizzato in cantiere. Tale modifica, inoltre, libera tempo e risorse del personale degli uffici speciali per compiere un maggiore numero di istruttorie e/o di controlli, accelerando così la ricostruzione. Si propone pertanto di modificare il comma 5 come di seguito riportato.

Testo proposto

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura fino al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Le verifiche in corso di esecuzione sono volte all'accertamento che le previsioni del progetto che ha ottenuto la concessione del contributo, eventualmente adeguate con varianti in corso d'opera, siano effettivamente state eseguite. Non sono da considerarsi varianti le modifiche o integrazioni disposte dal direttore dei lavori contenute entro il 30% dell'importo dei lavori e che non comportano la necessità di acquisizione di autorizzazioni o permessi per essere realizzate. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.